

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
ALL'AULA CONSILIARE E SUE PERTINENZE

(Approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione n. 186 del 29 ottobre 2007,
con successive modifiche e integrazioni)

Indice

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Aula e pertinenze)

Art. 3 (Consiglieri)

Art. 4 (Dipendenti del Consiglio regionale)

Art. 5 (Personale dei gruppi consiliari)

Art. 6 (Dipendenti della Giunta)

Art. 7 (Autorità)

Art. 8 (Giornalisti e operatori radiotelevisivi)

Art. 9 (Visitatori)

Art. 10 (Delegazioni)

Art. 11 (Personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione)

Art. 12 (Accesso al settore riservato al pubblico)

Art. 13 (Limitazioni)

Allegato - Facsimile dei pass temporanei con il relativo colore

Art.1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'Aula consiliare ed alle sue pertinenze in occasione delle sedute consiliari; tutti coloro che hanno accesso ai tali spazi sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni qui contenute.
2. Gli assistenti agli organi collegiali sono incaricati di dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 (Aula e pertinenze)

1. Con il termine "Aula" si intendono:
 - l'emiciclo;
 - il settore riservato alla stampa ed al personale dei gruppi consiliari, contiguo all'emiciclo.
2. Con il termine "pertinenze" si intendono:
 - il foyer a piano terra;
 - il foyer al piano interrato;
 - le sale riunioni e la sala stampa al piano interrato;
 - il settore riservato al pubblico.

Art. 3 (Consiglieri)

1. All'Aula consiliare e relative pertinenze hanno libero accesso i soli Consiglieri ed Assessori regionali in carica.
2. Non si può accedere all'Aula consiliare ed alle relative pertinenze in abbigliamento non confacente al rango ed alla dignità dell'istituzione. I signori consiglieri, i signori assessori e i signori sottosegretari hanno l'obbligo di indossare la giacca¹.
3. Il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, il Vice Presidente di turno, dispone, spiegandone i motivi, il divieto di accesso all'Aula consiliare ad un Consigliere o Assessore quando questi rechi:
 - cartelli con scritte o frasi ingiuriose od offensive;
 - oggetti che possano recare offesa ai presenti ed al decoro dell'Aula o possano costituire un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti e per l'integrità delle attrezzature in dotazione;
 - oggetti che, pur non idonei a recare offesa o pericolo, non siano utili alla discussione né pertinenti alla stessa;
 - oggetti che possano costituire, in ogni caso, intralcio in situazioni di emergenza nelle quali si debba provvedere ad una rapida evacuazione delle sale;
 - oggetti che possano costituire impedimento al normale svolgimento dei lavori d'Aula.

¹ Integrazione apportata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 3 ottobre 2011. Con la medesima deliberazione l'obbligo di indossare la giacca è esteso a tutto il personale del Consiglio e della Giunta, compreso quello assegnato alle segreterie particolari e ai gruppi consiliari, che, per motivi di servizio, acceda all'Aula consiliare.

4. I Consiglieri Segretari sono incaricati di dare esecuzione, tramite il personale di servizio, alle disposizioni del Presidente del Consiglio adottate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, per quanto riguarda l'Aula consiliare.

Art. 4 (Dipendenti del Consiglio regionale)

1. All'Aula consiliare e relative pertinenze accedono, per le funzioni di supporto ai lavori assembleari:
 - i Dirigenti ed il personale delle strutture consiliari preposte all'attività istituzionale di supporto ai lavori assembleari;
 - ulteriori dipendenti del Consiglio regionale, a seguito di specifico ordine di servizio redatto in precedenza oppure la cui presenza sia richiesta in ragione degli argomenti trattati.
2. Tale personale è autorizzato a seguire i lavori assembleari dagli appositi spazi riservati all'interno dell'emiciclo, senza poter utilizzare i banchi riservati ai Consiglieri ed agli Assessori.
3. I dipendenti non compresi nel precedente comma 1 possono accedere alle pertinenze dell'Aula consiliare, previa comunicazione del motivo della presenza agli assistenti agli organi collegiali presso il foyer collocato a piano terra e conseguente autorizzazione del Consigliere o Dirigente che devono incontrare. Qualora siano sprovvisti del proprio tesserino di identificazione, vengono forniti di un apposito pass temporaneo recante la dicitura "Consiglio".

Art. 5 (Personale dei gruppi consiliari)

1. All'inizio della legislatura, una volta costituiti i gruppi consiliari, o nel corso della legislatura per i gruppi costituiti successivamente, il Presidente di ogni Gruppo consiliare trasmette, al Dirigente della struttura consiliare preposta all'attività di supporto ai lavori d'Aula, un elenco del personale di segreteria del proprio gruppo consiliare autorizzato ad accedere alle pertinenze dell'Aula. Analogamente deve essere segnalata ogni modifica o integrazione che dovesse intervenire successivamente.
2. Per accedere alle pertinenze dell'Aula consiliare o al settore riservato a stampa e gruppi consiliari all'interno dell'Aula medesima, i collaboratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 vengono identificati dagli assistenti agli organi collegiali presso il foyer collocato a piano terra e forniti di un apposito pass temporaneo recante la dicitura "Collaboratore Gruppi consiliari". Tale pass deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza presso le pertinenze dell'Aula e restituito all'uscita.
3. L'accesso al settore riservato a stampa e gruppi consiliari all'interno dell'Aula consiliare è limitato nel numero, pari ai 24 posti disponibili, ed è assegnato ai vari gruppi consiliari proporzionalmente alla consistenza numerica degli stessi. Nell'elenco di cui al precedente comma 1 ciascun Presidente di gruppo specifica i nominativi dei collaboratori che possono accedere a tale settore riservato.
4. Durante le sedute consiliari per ciascun gruppo consiliare accede contemporaneamente al settore riservato un numero massimo di collaboratori pari ai posti assegnati al gruppo.
5. Il personale non compreso negli elenchi di cui al presente articolo non può accedere.

Art. 6 (Dipendenti della Giunta)

1. Ad inizio legislatura, successivamente alla costituzione della Giunta regionale, ogni Direttore generale trasmette, al Dirigente della struttura consiliare preposta all'attività di supporto ai lavori d'Aula, un elenco del personale autorizzato ad accedere all'Aula e relative pertinenze. Analogamente deve essere segnalata ogni modifica od integrazione che dovesse intervenire successivamente.
2. I dipendenti della Giunta regionale accedono previo deposito del proprio tesserino di riconoscimento dell'Amministrazione presso il foyer collocato a piano terra e rilascio, da parte degli assistenti agli organi collegiali, di un apposito pass temporaneo recante la dicitura "Giunta regionale". Tale pass deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza presso le pertinenze dell'Aula e restituito all'uscita.
3. Per ogni Direzione generale è consentito un accesso contemporaneo massimo di tre persone, salvo deroga espressa del Presidente del Consiglio o, in sua assenza, del Vice Presidente di turno.
4. Il personale, compreso negli elenchi previsti dal comma 1 del presente articolo e che sia preposto a seguire istituzionalmente i lavori d'Aula o la cui presenza sia richiesta in ragione degli argomenti trattati, è autorizzato a seguire i lavori assembleari dagli appositi spazi all'interno dell'emiciclo, senza poter utilizzare i banchi riservati ai Consiglieri ed agli Assessori.
5. Può accedere agli appositi spazi all'interno dell'emiciclo contemporaneamente un numero massimo di dipendenti della Giunta pari ai posti disponibili.
6. Il Dirigente dell'Agenzia di Stampa della Giunta regionale trasmette, al Dirigente della struttura consiliare preposta all'attività di supporto ai lavori d'Aula, l'elenco delle persone della propria struttura che sono autorizzate ad accedere alle pertinenze dell'Aula. Tale accesso avviene con le modalità previste dal precedente comma 2.
7. Il personale non compreso negli elenchi di cui al presente articolo non può accedere.

Art. 7 (Autorità)

1. Possono accedere all'Aula consiliare e relative pertinenze, con esclusione dell'emiciclo, le seguenti persone:
 - i membri in carica del Parlamento Nazionale ed Europeo;
 - gli ex consiglieri regionali;
 - le autorità individuate dall'Ufficio di Presidenza.
2. L'accesso avviene previa identificazione, da parte degli assistenti agli organi collegiali, presso il foyer collocato a piano terra e rilascio di apposito pass temporaneo recante la dicitura "Autorità". Tale pass deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza e restituito all'uscita.
3. Le autorità assistono alla seduta consiliare nel settore riservato a stampa e gruppi consiliari all'interno dell'Aula consiliare.

Art. 8 (Giornalisti e operatori radiotelevisivi)²

1. In occasione delle sedute consiliari l'accesso alle pertinenze dell'Aula è consentito esclusivamente ai giornalisti accreditati presso il Consiglio regionale ed al personale al loro seguito strettamente indispensabile (cineoperatori, fotografi, tecnici della luce e del suono).
2. A tale scopo il Direttore della Struttura Stampa del Consiglio predispone e conserva un apposito elenco dei giornalisti ed operatori, recante l'indicazione delle testate o delle radio/televisioni presso cui operano.
3. I giornalisti e gli operatori radio-televisivi che non abbiano provveduto a farsi preventivamente accreditare possono farlo, in occasione delle sedute consiliari, rivolgendosi alla Struttura Stampa del Consiglio, che provvede ad informare la struttura consiliare preposta all'attività di supporto ai lavori d'Aula.
4. Per l'accesso i giornalisti e gli operatori devono identificarsi con il personale della Struttura Stampa presente presso il foyer a piano terra, che rilascia loro un apposito pass temporaneo con la dicitura "Stampa", che dovrà essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza e restituito all'uscita.
5. I giornalisti e gli operatori radio-televisivi seguono i lavori d'Aula in appositi spazi riservati nell'area interviste al foyer superiore, nonché nella tribuna condivisa con il personale dei gruppi, immediatamente alle spalle dell'emiciclo.
6. Le interviste devono essere effettuate, di norma, nell'"area interviste" del foyer superiore al piano terra, negli spazi appositamente attrezzati.
7. Eventuali riprese televisive o radiofoniche "in diretta" delle sedute consiliari, o di loro parti, da effettuarsi dagli spazi riservati, devono essere preventivamente comunicate alla Struttura Stampa consiliare, che provvede ad informare il Presidente di turno e la struttura consiliare preposta all'attività di supporto ai lavori d'Aula.
8. Sono vietate le riprese, con qualsiasi mezzo, nel foyer adiacente all'Aula, nella buvette e nelle immediate adiacenze dell'Aula consiliare.
9. Le riprese, all'interno dell'emiciclo, non possono svolgersi durante le sedute, ma solo prima dell'inizio e dopo la chiusura delle sedute, su esplicita autorizzazione del Presidente di turno.
10. Durante le sedute non possono tenersi conferenze-stampa; quando la seduta è sospesa le stesse si tengono, di norma, nella sala Giò Ponti (piano terra).
11. La gestione dell'accesso e della presenza dei giornalisti e degli operatori in Aula e nelle relative pertinenze è responsabilità della Struttura Stampa del Consiglio regionale.

Art. 9 (Visitatori)

1. I visitatori che intendono incontrare i Consiglieri o gli Assessori accedono al foyer di piano terra dall'ingresso di via F. Filzi e, previa identificazione mediante un valido documento d'identità, inoltrano la richiesta agli assistenti agli organi collegiali.
2. I visitatori possono accedere unicamente al foyer di piano terra, salvo deroga espressa del Presidente del Consiglio o, in sua assenza, del Vice Presidente di turno.

² Articolo modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 13 gennaio 2014.

3. In caso di deroga, al visitatore così autorizzato viene rilasciato un apposito pass temporaneo con la dicitura "Invitato", che deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza le pertinenze dell'Aula e restituito all'uscita.
4. La permanenza deve essere limitata al tempo necessario per lo svolgimento dell'incontro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone, esterne al Consiglio ed alla Giunta regionale, che devono partecipare a sedute, audizioni oppure di gruppi di lavoro delle Commissioni consiliari, che hanno luogo nelle sale riunioni presso l'Aula consiliare nelle medesime giornate in cui si tiene una seduta consiliare.

Art. 10 (Delegazioni)

1. I componenti di delegazioni e rappresentanze (sindacali, rappresentanze dei lavoratori, di comitati cittadini o altro), che intendono incontrare l'Ufficio di Presidenza, i Consiglieri o gli Assessori, devono presentare richiesta al Presidente del Consiglio.
2. Qualora il Presidente autorizzi l'incontro, la delegazione, o parte di essa nel caso di rappresentanze particolarmente numerose, può accedere alle pertinenze dell'Aula consiliare dall'ingresso di via Filzi.
3. Per l'accesso alle pertinenze dell'Aula consiliare delle delegazioni si osserva quanto disposto all'articolo 9 del presente regolamento.
4. Gli incontri con tali delegazioni hanno luogo nelle apposite sale riunioni al piano interrato.

Art. 11 (Personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione)

1. Il personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione accede all'Aula consiliare e relative pertinenze, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione, recante l'indicazione delle funzioni svolte. Tale tesserino deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza.

Art. 12 (Accesso al settore riservato al pubblico)³

1. Per assistere alle sedute del Consiglio regionale nel settore riservato al pubblico, la cui disponibilità è pari a 20 posti a sedere, è necessario presentare richiesta di accreditamento
2. Le persone che desiderano assistere ad una seduta del Consiglio regionale compilano l'apposito modulo online sul sito web del Consiglio regionale, entro le ore 24.00 del giorno precedente la seduta; il sistema rilascia l'autorizzazione fino all'esaurimento dei posti disponibili (20).
3. Le persone autorizzate, portando con sé il messaggio di autorizzazione debitamente stampato, si recano in Via Pirelli n. 10 presso l'accesso riservato al pubblico, dove il personale preposto, verificata l'identità (previa esibizione di un documento di identità in corso di validità), rilascia il biglietto di accesso.
4. È altresì possibile presentarsi, a partire da mezz'ora prima dell'inizio della seduta e in qualsiasi momento della seduta stessa, presso l'accesso riservato al pubblico di Via Pirelli n. 10 e ivi compilare

³ Articolo modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 13 gennaio 2014.

l'apposito modulo, che sarà loro fornito dal personale preposto. Il biglietto di accesso sarà rilasciato compatibilmente con la disponibilità residua dei posti.

5. L'accesso è consentito dall'ora dell'inizio effettivo della seduta. Non è consentito permanere nello spazio riservato al pubblico durante le pause dei lavori consiliari.

Art. 13 (Limitazioni)⁴

1. Non è consentito l'accesso al settore riservato al pubblico con cappotti, soprabiti, borse, striscioni, ombrelli, caschi, oggetti contundenti, che saranno custoditi all'ingresso, in appositi armadietti con chiusura a chiave per il deposito.

2. Non è consentito l'ingresso a persone abbigliate in modo non decoroso e comunque non confacente al luogo, o atto a impedirne l'identificazione.

3. Il pubblico che assiste alle sedute non può fare uso di telefoni cellulari e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai consiglieri ed all'andamento dei lavori consiliari; deve altresì seguire le indicazioni del personale addetto.


4. Le persone ammesse al settore riservato al pubblico sono invitate a prendere formale visione delle norme comportamentali recate dall'articolo 65 del Regolamento generale e dagli articoli 12 e 13 del presente Regolamento per l'accesso, nonché delle norme in materia di sicurezza e abbandono dell'edificio in caso di emergenza.

5. L'accesso al settore riservato al pubblico è consentito ai minori solo se accompagnati.

⁴ Articolo modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 13 gennaio 2014.

ALLEGATO

Facsimile dei pass temporanei con il relativo colore



“Collaboratore Gruppi consiliari”

(colore grigio)



“Giunta regionale”

(colore blu)



“Autorità”

(colore rosso)



“Stampa”

(colore giallo)



“Invitato”

(colore arancio)



“Consiglio”

(colore verde)



“Collaboratore Gruppi consiliari” - specifico per il personale che può accedere al settore riservato all'interno dell'Aula consiliare, contiguo all'emiciclo

(colore grigio con croce bianca e nome del Gruppo)

